

NOTA INFORMATIVA

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE

(Legge regionale 9 dicembre 2016, articolo 59)

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

UFFICIO E PERSONALE RESPONSABILE

L'Ufficio competente presso il quale l'impresa può prendere visione degli atti o trarne copia è il **Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese del Terziaria S.r.l. (CATT FVG)**

Responsabile del procedimento:

dott.ssa Patrizia Verde

Responsabili dell'istruttoria:

Udine

Dania Gomboso

0432 1745188

danial.gomboso@cattfvg.it

Pordenone

Luca Rigo

0434 087044

luca.rigo@cattfvg.it

Gorizia

Antonietta Piacquadio

0481 285526

antonietta.piacquadio@cattfvg.it

Trieste

Daniela Grimalda

040 2652052

daniela.grimalda@cattfvg.it

Il titolare del **trattamento dei dati** è il CATT FVG e il responsabile del trattamento dei dati è il soggetto designato in conformità al rispettivo ordinamento interno.

OGGETTO

Concessione di contributi a favore delle strutture ricettive turistiche come definite al titolo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) esercitate da imprese turistiche, rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio, anche se aventi sede legale al di fuori della regione purché l'iniziativa oggetto dell'incentivo riguardi un'unità locale presente sul territorio regionale.

TERMINI

Il CATT FVG approva la graduatoria delle iniziative ammesse a contributo entro il termine di novanta giorni decorrenti dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di incentivo.

I contributi sono concessi successivamente all'approvazione della graduatoria entro il termine di quarantacinque giorni, secondo l'ordine delle domande e gli importi di spesa ritenuti ammissibili, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'Amministrazione regionale.

Il termine per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della rendicontazione è stabilito con il provvedimento di concessione e non può essere superiore a **ventiquattro mesi** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Il suddetto termine è prorogabile, a condizione che la relativa domanda sia motivata e presentata prima della sua scadenza.

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza:

- dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria ovvero della rendicontazione;
- nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

Il provvedimento di liquidazione è emanato dal CATT FVG entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione; i contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla legge medesima, a comprova della conformità dell'opera al progetto ammesso a contributo.

I contributi possono anche essere erogati in via anticipata, nella misura del 90 per cento dell'importo concesso, limitatamente all'esecuzione di opere. L'erogazione anticipata è disposta dal CATT FVG entro 45 giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte del beneficiario del contributo.

DIVIETI

Divieto generale di contribuzione Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Avvio dell'iniziativa Le imprese presentano la domanda per accedere all'incentivo prima dell'avvio dell'iniziativa cui la stessa si riferisce, pena l'inammissibilità a contributo. La domanda deve essere corredata dal titolo edilizio ove richiesto dalle leggi regionali in materia di edilizia.

Per avvio dell'iniziativa si intende:

- 1) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documento equivalente oppure, in mancanza, la data della prima fattura;
- 2) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale, oppure, negli altri casi, la data della prima fattura;
- 3) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa quali, in particolare, la consulenza, lo studio di fattibilità, l'incarico di collaborazione, come indicata nel contratto o in documentazione equivalente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura.

Variazioni Eventuali proposte di variazione alle iniziative e alle singole voci di spesa devono essere comunicate e giustificate tempestivamente dai beneficiari al CATT FVG per l'approvazione.

Obblighi dei beneficiari I soggetti beneficiari degli incentivi hanno l'obbligo di mantenere attiva nel territorio regionale la sede legale o l'unità operativa presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo per tre anni a decorrere dalla data di presentazione della rendicontazione.

I medesimi soggetti hanno, inoltre, l'obbligo di mantenere, pena la rideterminazione del contributo, la destinazione dei beni immobili e la destinazione dei beni mobili oggetto del contributo

rispettivamente per almeno tre e due anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione del contributo.

Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione successivamente alla rendicontazione, i soggetti beneficiari trasmettono al CATT FVG, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In caso di inosservanza, il CATT FVG procede ad ispezioni e controlli.

Sicurezza sul lavoro In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da allegare all'istanza per accedere all'incentivo, resa dal legale rappresentante dell'impresa e attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

CASI DI ANNULLAMENTO O REVOCA DELL'INCENTIVO

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- 1) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- 2) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione ovvero oltre il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione;
- 3) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile;
- 4) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;
- 5) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- 6) sia accertata in sede di rendicontazione l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero la modifica sostanziale dei contenuti o delle modalità di esecuzione dell'iniziativa effettivamente realizzata rispetto al programma ammesso al contributo;
- 7) non sia trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il rispetto degli obblighi derivanti dal vincolo di destinazione e sia mancata la collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli.

ADEMPIMENTI RELATIVI AL REGOLAMENTO (UE) 1407/2013 – AIUTI “DE MINIMIS”

Ai fini del riscontro del rispetto della regola “*de minimis*” il soggetto richiedente l'incentivo presenta, antecedentemente alla concessione del contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa e attestante l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti dall'impresa medesima, o a una medesima “impresa unica”, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

DEFINIZIONE DI MICROIMPRESA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA (PMI)

Ai fini della definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI), il soggetto richiedente l'incentivo presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui precisa in quale categoria rientra l'impresa.

ISPEZIONI E CONTROLLI

Il CATT FVG è autorizzato:

- 1) a effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi;
- 2) a richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi.

EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA

Ai fini dell'erogazione degli incentivi in via anticipata, nei casi consentiti dal regolamento, il beneficiario è tenuto a presentare apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.